

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 28 luglio 1966****che autorizza la Repubblica italiana a maggiorare i prelievi applicabili a talune importazioni in provenienza dai paesi terzi nel settore delle carni bovine**

(66/455/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 18,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che la produzione italiana di carni bovine copre metà circa del consumo; che perciò l'Italia importa grandi quantità di bovini e di carni bovine;

Considerando che a partire dal mese di aprile 1966 i prezzi dei bovini sul mercato italiano si situano, eccezion fatta per un breve periodo, ad un livello inferiore al prezzo d'orientamento; che nonostante la riscossione del prelievo previsto in applicazione dell'articolo 5 del regolamento n. 14/64/CEE, il quale ha lo scopo di portare il prezzo del prodotto importato al livello del prezzo d'orientamento, il prezzo di mercato non si è ristabilito al livello di detto prezzo;

Considerando che tale situazione si può spiegare con il fatto che le qualità prese in considerazione per la determinazione del prezzo all'importazione previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 14/64/CEE, non sono quelle stesse prese in considerazione per la fissazione del prezzo d'orientamento per i bovini;

Considerando che per porre rimedio a tale situazione è necessario adottare misure che, senza pregiudicare il volume delle importazioni più di quanto non sia indispensabile, permettano di portare il prezzo dei prodotti importati al livello del prezzo d'orientamento; che è quindi opportuno autorizzare la Repubblica italiana ad aumentare, per il calcolo del prelievo applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi e per tutto il periodo di tempo in cui il prezzo d'orientamento non è raggiunto, l'elemento del calcolo « prezzo d'orientamento » di un importo pari a 7,5 unità di conto per 100 kg per quanto riguarda i bovini e di pre-

vedere un aumento comparabile per le relative carni; che conviene, tuttavia, limitare la validità di queste misure derogatorie a due mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :*Articolo 1*

Fino al 2 ottobre 1966, la Repubblica italiana è autorizzata ad aumentare i prelievi determinati conformemente all'articolo 5 del regolamento n. 14/64/CEE applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi :

— per il prodotto che figura alla sezione b) dell'allegato I del regolamento n. 14/64/CEE, di un importo al massimo pari a 7,5 unità di conto per 100 kg,

— per i prodotti che figurano alla sezione b) dell'allegato II del regolamento n. 14/64/CEE, di un importo calcolato applicando al prelievo di questi prodotti un coefficiente che rappresenta il rapporto esistente tra l'importo applicato in virtù del primo trattino ed il prelievo per i bovini determinato conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 14/64/CEE.

Articolo 2

L'autorizzazione è valida solo se il prezzo costato sul mercato italiano conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 14/64/CEE è inferiore al prezzo d'orientamento.

Articolo 3

La Repubblica italiana comunica senza indugio alla Commissione le misure adottate in applicazione dell'articolo 1.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. A. POSTHUMUS

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 562/64.